Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 246

Modifiche al codice penale per l' introduzione del delitto di terrorismo tramite la piazza

17/12/2022 - 23:41

Indice

1. DDL S. 246 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 246 4

1. DDL S. 246 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 246
XVIII Legislatura

Modifiche al codice penale per l' introduzione del delitto di terrorismo tramite la piazza

Iter
10 aprile 2018: da assegnare
Successione delle letture parlamentari

S.246	**da assegnare**

Iniziativa Parlamentare
Erika Stefani (L-SP)
Cofirmatari
Massimo Candura (L-SP), **Sonia Fregolent** (L-SP), **Andrea Ostellari** (L-SP), **Nadia Pizzol** (L-SP), **Paolo Saviane** (L-SP), **Paolo Tosato** (L-SP), **Gianpaolo Vallardi** (L-SP), **Cristiano Zuliani** (L-SP)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **10 aprile 2018**; annunciato nella seduta n. 4 del 11 aprile 2018.
Classificazione TESEO
CODICE E CODIFICAZIONI , REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE
Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 246

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 246

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **STEFANI** , **CANDURA** , **FREGOLENT** , **OSTELLARI** , **PIZZOL** , **SAVIANE** , **TOSATO** , **VALLARDI** e **ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2018

Modifiche al codice penale per l'introduzione del delitto di terrorismo tramite la piazza

Onorevoli Senatori. - Oramai non è più sottacibile il fatto che sotto le false spoglie di una norma di civiltà, quale la legittima libertà di manifestare il proprio dissenso, troppo spesso si nascondono gruppi di delinquenti che hanno l'unico scopo di commettere fatti criminali violenti diretti contro lo Stato, contro chi lo rappresenta, come le Forze di polizia e contro la pacifica collettività con l'obiettivo di destabilizzarne l'ordine.
Brennero, 6 maggio 2016, i *black bloc* ingaggiano una guerriglia lanciando sassate verso le Forze dell'ordine: diciotto feriti tra gli agenti;
Napoli, 6 aprile 2016 corteo anti-Renzi, un gruppo di manifestanti lancia pietre, fumogeni e bombe carta coinvolgendo anche auto e pullman di turisti: undici agenti feriti;
Milano, 1º maggio 2015, manifestazione anti-*Expo*, un pomeriggio di violenza e devastazione con i *black bloc* che incendiano auto, devastano negozi, banche, abitazioni, lanciano bottiglie incendiarie, bombe carta, razzi pirotecnici e pietre grosse come un pugno contro le Forze dell'ordine;
Bologna, 8 novembre 2015, manifestazione anti-Lega Salvini, giovani dei centri sociali armati di spranghe e bastoni lanciano bombe carta: quattordici feriti tra poliziotti e carabinieri.
Sembrano bollettini di guerra e invece sono solo alcuni tra i più gravi (ma non i soli) fatti accaduti ai giorni nostri che inducono il legislatore a prendere seri provvedimenti per arginare tali fenomeni non più accettabili. Per meglio inquadrare tali fatti, pur non essendoci una definizione univoca di terrorismo, corre in soccorso quella formulata nel 1937 dalla Società delle Nazioni, nella quale si parla di «fatti criminali diretti contro lo Stato in cui lo scopo è di provocare terrore nella popolazione o in gruppi di persone». In un momento, quindi, di massima emergenza-sicurezza in cui, soventemente, nelle manifestazioni che richiamano la maggiore risonanza mediatica si annidano criminali violenti che scendono in piazza con il solo intento di violentare le regole del vivere civile e la vita degli operatori delle Forze di polizia ivi preposte in servizio di ordine e sicurezza pubblica e lo Stato che rappresentano, la politica deve rispondere con fermezza e con strumenti normativi idonei, per quanto di sua competenza.
Non è più tollerabile che nell'immaginario collettivo di questi criminali passi come «normale» il tentativo di ammazzare dei poliziotti che fanno il proprio dovere, approfittando di una manifestazione, un evento sportivo o un dissenso ideologico.
E questi atti di inaudita violenza non possono più essere relegati come meri problemi di ordine pubblico. Come abbiamo anche qui solo in parte ripreso, le manifestazioni troppo frequentemente degenerano in cruente violenze, vere e proprie scene di guerriglie urbane; emergono improvvisamente, ma premeditatamente, dai cortei gruppi di criminali armati, incappucciati con caschi e maschere che, con vere e proprie tattiche di guerra, con furia bruciano auto, lanciano sassi, bombe carta e *molotov* incendiarie contro i poliziotti, devastano intere città e provocano terrore nella collettività, cercano lo scontro con le Forze dell'ordine, fino a lanciare ordigni fumogeni per occultarsi e assicurarsi così la

fuga, quindi, l'impunità. Riteniamo, perciò, che non bastino più le semplici parole di solidarietà nei confronti di poliziotti, carabinieri e finanzieri e delle Forze di polizia in genere per il sacrificio, spesso troppo elevato, che quei servitori dello Stato pagano alla fine di ogni evento particolarmente cruento.
Al fine di scoraggiare tali azioni di inaudita e gratuita violenza, atti di vero e proprio terrorismo, in un quadro di univoca sinergia, è ora che ogni apparato dello Stato faccia la sua parte e ognuno assolva al proprio ruolo, nel nobile rispetto della democrazia e dell'ordinamento.
In questo alveo si colloca la proposta di introduzione nell'ordinamento italiano del delitto di terrorismo tramite la piazza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613-*ter* sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-*quater*. - *(Terrorismo tramite la piazza)*. - Chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico, cagiona lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo, ad un pubblico ufficiale, ivi preposto in servizio di ordine e sicurezza pubblica, anche con il lancio di oggetti, pericolosi o atti ad offendere, mentre egli impedisce che venga messo in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini o la commissione di reati, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni non preavvisate o vietate o che si svolgono in violazione delle modalità preavvisate o prescritte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica per fatti di cui al primo comma che avvengono nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che vi partecipano o assistono o, comunque, nelle immediate vicinanze di essi.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate di un terzo.

Se dal fatto deriva una lesione personale gravissima le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate di due terzi.

Se dal fatto deriva la morte, quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi.

Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613-*quinquies*. - *(Istigazione a commettere terrorismo tramite la piazza)*. - Fuori dai casi previsti dall'articolo 414, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico, istiga a commettere il delitto di terrorismo tramite la piazza, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 613-*sexies*. - *(Arresto differito)*. - Nei casi di cui agli articoli *613-quater* e 613-*quinquies* quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza, ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto».

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.